

Parma, 29/06/2026
CIRCOLARE N. 45/2026

Oggetto: Nuova disciplina della scelta del TFR e adesione automatica alla previdenza complementare – Adempimenti per le assunzioni dal 1° luglio 2026

Gentile Cliente,

si informa che, con decorrenza **1° luglio 2026**, entra in vigore la nuova disciplina in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e di adesione automatica alla previdenza complementare, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e resa operativa dalle Direttive della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Le nuove disposizioni comportano rilevanti novità per i datori di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi informativi da assolvere al momento dell'assunzione e alla gestione della destinazione del TFR.

Ambito di applicazione

La disciplina trova applicazione nei confronti:

- dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti a decorrere dal **1° luglio 2026**;
- dei lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo tale data, nei casi previsti dalla normativa.

Restano esclusi i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, nonché i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Lavoratori di prima assunzione

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta dopo il **30 giugno 2026**, l'adesione alla previdenza complementare opera automaticamente.

Per "lavoratori di prima assunzione" si intendono i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti. In presenza di tale condizione, il lavoratore è considerato aderente alla previdenza complementare già dal momento dell'assunzione.

La conseguenza principale riguarda il TFR maturando. Il datore di lavoro deve considerare che il TFR del lavoratore è destinato, per effetto della legge, a una forma pensionistica complementare (fondo pensione negoziale di categoria), salvo che il lavoratore eserciti la facoltà di rinuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione.

Il termine di 60 giorni assume quindi una funzione centrale. Durante tale periodo, il lavoratore può valutare le informazioni ricevute e decidere se:

- rinunciare all'adesione automatica;
- destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile;

Il silenzio del lavoratore, decorso il termine di 60 giorni, conferma l'adesione automatica già prodottasi al momento dell'assunzione. L'adesione automatica decorre dalla data di assunzione. Tuttavia, i versamenti alla forma pensionistica complementare sono effettuati dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione.

Lavoratori non di prima assunzione con nuovo rapporto dal 1° luglio 2026

Per tali lavoratori, l'adesione automatica non opera in via generalizzata. Il meccanismo si applica solo se, al momento dell'assunzione, il lavoratore ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione, anche parziale, del TFR.

Il datore di lavoro deve acquisire un'apposita dichiarazione del lavoratore, diretta a verificare:

- se il lavoratore è iscritto a una forma di previdenza complementare;
- se alla forma pensionistica sono destinate quote di TFR;
- se la destinazione del TFR è totale o parziale.

Il datore di lavoro deve, inoltre, fornire un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili e una dettagliata informativa:

- sul meccanismo di adesione automatica;
- sulla forma pensionistica complementare di destinazione;
- sulle diverse scelte disponibili per il lavoratore;
- sulla relativa tempistica, con specifico riferimento al termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore può esercitare le opzioni consentite dalla disciplina.

Se il lavoratore è iscritto a una forma pensionistica complementare ma non conferisce alla stessa alcuna quota di TFR, il meccanismo dell'adesione automatica non si applica.

Se invece il lavoratore ha in essere un'adesione con versamento di TFR, il datore di lavoro deve informarlo della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, precisando che in difetto trova applicazione il meccanismo di adesione automatica.

Il meccanismo dell'adesione automatica non opera quando il lavoratore dichiara di non avere in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR.

In questo caso, il nuovo datore di lavoro gestisce il TFR secondo l'articolo 2120 del codice civile, con destinazione al Fondo di Tesoreria INPS ove ne ricorrano le condizioni.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Assistenza dello Studio

Lo Studio, nelle more dell'emanazione del Decreto interministeriale che recherà in allegato il nuovo Modulo ufficiale, fornisce unitamente alla presente un fac simile di informativa e un modulo per la scelta di destinazione del TFR utilizzabile dal 1° Luglio.

I Clienti saranno supportati nella predisposizione della documentazione necessaria e nella gestione delle procedure connesse alle nuove assunzioni.

Per ogni chiarimento o approfondimento i nostri Professionisti restano a completa disposizione.

Paolo Percalli